

Quanto si chiede al diritto penale ?*

di **Pietro Pomanti**

Responsabile della Scuola Territoriale della Camera Penale di Roma

Professore straordinario t.d. di Diritto Penale all'Università G. Marconi di Roma

Sommario: 1. Il suicidio medicalmente assistito. 2. Ancora sulla indisponibilità o disponibilità della vita umana? 3. L'agevolazione e l'aiuto al di fuori dello schema concorsuale: spunti interpretativi. 4. Considerazioni conclusive.

Ringrazio la Prof.ssa Magro per avermi invitato a partecipare a questo incontro il cui tema, così profondo, investe valori essenziali del nostro ordinamento.

L'invito rivoltomi dalla Prof. Magro è, in fondo, un invito all'intera Scuola territoriale della Camera penale di Roma che rappresento, unitamente al Presidente Avv. Cesare Placanica oggi presente, a riprova di come la nostra associazione sia attenta - aggiungerei "anche" - ai profili più delicati della materia penalistica, quelli che investono i beni giuridici primari, (in)disponibili.

Presenzio a questo incontro anche come docente della Università Guglielmo Marconi il cui Dipartimento di Giurisprudenza ha collaborato nella realizzazione del presente convegno.

1. Il suicidio medicalmente assistito.

Delimito subito il campo d'indagine: la questione non concerne in generale l'aiuto o l'istigazione al suicidio, ovvero la scelta - più o meno razionale e coerente in determinate condizioni - di concorrere al suicidio altrui. Essa concerne l'aiuto al suicidio terapeutico o medicalmente assistito, ovvero la richiesta, da parte di una persona gravemente malata, affetta da un processo morboso non più curabile e totalmente dipendente, di essere "aiutata" nella fase esecutiva (al di fuori dell'ambito della ideazione o rafforzamento del proposito) da parte di personale sanitario, parenti o amici più stretti.

Il c.d. caso Cappato, infatti, riguarda l'incriminazione (a seguito di autodenuncia) a titolo di istigazione o aiuto al suicidio di Fabiano Antoniani per aver accompagnato il malato in Svizzera ove, previa verifica delle condizioni di malattia irreversibile e dell'esistenza di un fermo e stabile

* Testo della relazione al convegno "Istigazione e aiuto al suicidio e valori costituzionali: un orizzonte da delineare", 15 marzo 2019, Senato della Repubblica, organizzato da Accademia Aletheia, il Dipartimento di Scienze giuridiche e politiche dell'Università G. Marconi, e la Scuola Territoriale della Camera Penale di Roma. La videoregistrazione dell'intero convegno è disponibile al link <http://www.radioradicale.it/scheda/568645/istigazione-e-aiuto-al-suicidio-e-valori-costituzionali-un-orizzonte-da-delineare/stampa-e-regime>.

intendimento di morire¹, quest'ultimo si è procurato la morte mediante il suicidio assistito, non considerato reato nel paese estero.

Al contrario, il nostro sistema penale vieta molto severamente tutte le forme di aggressione della vita umana, non solo punendo l'omicidio del consenziente, ma vietando anche tutte le forme di partecipazione (sia morale che materiale) al suicidio altrui, ferma restando la liceità (o irrilevanza giuridica) del suicidio. Questo è il sistema di norme penali tuttora vigente, risalente al 1930 ed espressivo di una concezione "forte" ed oggettiva della vita umana, come bene indisponibile.

Oggi, ritiene la Corte costituzionale, in un'ottica più personalista, che la *ratio* della norma che punisce la partecipazione al suicidio debba ricercarsi nell'esigenza di tratteggiare una sorta di "cintura di protezione" attorno a colui che intende suicidarsi, proteggendolo da eventuali interferenze di terzi in ragione della sua vulnerabilità.

La legge, in definitiva, vuole che il suicidio si realizzi nella più completa solitudine. Tuttavia - aggiunge la Corte - vi sono casi in cui questo divieto può apparire ultroneo rispetto le esigenze di tutela nei casi in cui il terzo si sia limitato a prestare un aiuto materiale a colui che non gode di autonomia fisica, senza influenzare in alcun modo il suo proposito suicida, e che non è in grado materialmente di realizzare il proposito medesimo.

A seguito di diversi casi giudiziari (Welby, Englaro, Nuvoli, etc.), la giurisprudenza italiana si è ormai assestata nel riconoscere il diritto al paziente di rifiutare i trattamenti sanitari anche in condizioni terminali, e ciò anche quando queste consentono un mantenimento artificiale in vita.

Le peculiarità del caso in esame presentano proprie specificità, tanto da paventare una lacuna o un'aporia del sistema penale: il malato non si trovava in condizioni di malattia terminale e perciò l'interruzione delle terapie salvavita non avrebbe determinato una morte immediata ; quest'ultima, invero, sarebbe sopraggiunta in una condizione di sedazione profonda, onde evitare dolori insopportabili, ed a distanza di diverse ore se non persino giorni. Perciò il malato voleva morire rapidamente, voleva una "propria" morte.

Ebbene, in questi termini, si configura un diritto al suicidio? Ed ancora, il malato può essere aiutato a realizzare questo suo desiderio o volontà, se non si trova nelle condizioni materiali di portarlo a termine da solo?

La questione assume aspetti di incoerenza, tanto da venir sottoposta al sindacato di costituzionalità della Corte costituzionale, soprattutto in relazione all'entrata in vigore nel nostro ordinamento della legge n. 219 del 2017 che ha istituito le c.d. DAT ovvero le Dichiarazioni anticipate di trattamento. Tale legge normativizza definitivamente l'importante regola della vincolatività del rifiuto di terapie, anche salvavita e, ancor più importante dal punto di vista penalistico, l'esenzione della responsabilità

¹ GIUNTA, Diritto di morire e diritto penale. I termini di una relazione problematica , in Riv.it. dir.proc.pen. 1997, 79 ss.

penale per il medico che ha l'obbligo di eseguirle e di accompagnare durante la morte il paziente alleviando le sue sofferenze, a prescindere dal proprio convincimento personale. Non è prevista infatti la c.d. obiezione di coscienza.

In questo quadro normativo, la Corte dovrà decidere se la norma che vieta il suicidio (o la normativa speciale da poco introdotta) sia incostituzionale per contrasto con gli artt.2, 13, primo comma, e 117 Cost. in relazione agli artt.2 e 8 della CEDU come pure per contrasto con gli artt.3, 13, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost. , nella parte in cui incrimina le condotte di aiuto al suicidio in alternativa alle condotte di istigazione e, quindi, a prescindere dal loro contributo alla determinazione o rafforzamento del proposito di suicidio e nella parte in cui le condotte di agevolazione dell'esecuzione del suicidio , che non incidano sul percorso deliberativo dell'aspirante suicida, siano sanzionabili con la pena della reclusione da 5 a 12 anni , senza distinzione rispetto alle condotte di istigazione.

2. Ancora sulla indisponibilità o disponibilità della vita umana?

Come è evidente, il tema dell'istigazione o aiuto al suicidio investe valori costituzionali primari. La questione non investe solo il bene giuridico della vita, ma viene a coinvolgere anche ulteriori profili tra i quali il principio di autodeterminazione terapeutica, il diritto alla salute² (sino ai suoi limiti più estremi) anche il diritto a non soffrire, a difendersi dal dolore, il diritto a “vivere” una vita libera (artt.2 e 8 CEDU), sentita come tale anche rispetto alla “prigionia” della malattia.

Sullo sfondo di questo tema, oggetto del presente convegno, sono in gioco aspetti essenziali della esistenza; aspetti che vanno oltre gli stretti confini penalistici.

Si tratta, infatti, di una questione che comporta inevitabili bilanciamenti di valori e di interessi di non esclusiva pertinenza del diritto penale.

Nota la questione giudiziaria sullo sfondo del tema trattato.

Con una richiesta formulata in data 2.5.2017 dalla Procura della Repubblica di Milano veniva richiesta l'archiviazione per il delitto di cui all'art.580 c.p..

Tale richiesta veniva disattesa dal G.I.P. di Milano che con provvedimento in data 10.7.2017 disponeva l'imputazione coatta³.

La Corte di Assise di Milano con provvedimento in data 14.12.2018⁴ sollevava talune questioni di legittimità costituzionale dell'art.580 c.p. definite dal Giudice delle leggi con provvedimento interlocutorio del 24.10.2018⁵ che rinviava la trattazione delle stesse all'udienza 24.9.2019.

² RAMACCI, Statuto giuridico del medico e garanzie del malato, in Studi in onore di Giorgio Marinucci , Milano , 2006 , III, 1707 ss ;

³ Ord. 10.7.2017 G.I.P. Tribunale di Milano in diritto penale contemporaneo 18.7.2017 con nota di Bernardoni

⁴ Corte di Assise di Milano , Ord.14.12.2018,

Ebbene, nulla potrei aggiungere alle considerazioni dei Professori che mi hanno preceduto, se non alcune brevi riflessioni di carattere prettamente pratico-giudiziario.

Il tema che si affronta oggi, difatti, non è solo “patrimonio” della dottrina, dell’università, degli studiosi del diritto; è prima ancora terreno di aula di giustizia, dell’imputato, di colui che si trova sempre, per dirla con Calamandrei, all’ultimo gradino della scala sociale.

L’istigazione e l’aiuto al suicidio, come è noto, è una fattispecie che investe il valore supremo della vita e poggia su un presupposto teorico oggi discusso, che attinge a pre-concezioni che affondano le loro radici in un’etica metafisica e religiosa tanto diffusa quanto radicata: il principio della (in)disponibilità del relativo bene giuridico.

Le conseguenze di questo filone di pensiero che premette il principio della indisponibilità della vita sono state notevoli. Innanzitutto, sul piano dell’interpretazione della *ratio* e delle finalità delle norme poste a tutela della vita umana: il principio della indisponibilità della vita fornirebbe la chiave interpretativa delle fattispecie incriminatrici dell’omicidio del consenziente e dell’istigazione o aiuto al suicidio, oltre a trarre da esse stesse ulteriore legittimazione e conferma. Ma l’operazione ermeneutica non si è limitata ad una forse semplicistica ed ormai sorpassata lettura di alcune norme penali poste a tutela della vita umana; l’estensione del principio ha investito anche il tema dell’individuazione dei limiti di operatività della scriminante del consenso dell’avente diritto, la principale fonte in materia di atti di disposizione diretta ed indiretta del corpo.

La dottrina prevalente quindi, enfatizzando la portata del principio ricavabile dagli artt. 579 e 580 c.p. ha riproposto l’assunto della indisponibilità assoluta della vita, già condiviso da una larghissima parte della criminalistica della metà dell’ottocento, giungendo persino ad affermare l’illiceità penale del suicidio. Ciò ha determinato una curiosa situazione per la quale beni per definizione di natura individuale e personali sono stati sottratti alla disponibilità del titolare, in relazione a quell’interesse diretto ed esclusivo che lo Stato rivendica alla loro tutela. La rilevanza del bene infatti sarebbe tale da trascendere gli interessi concreti del titolare e a giustificare massima cautela e una forma di tutela «imposta» anche se contro la volontà di questi. Evidente è l’inversione metodologica: il pre-concetto è divenuto principio giuridico e presupposto tacito della norma penale che punisce l’istigazione o aiuto al suicidio⁵.

In verità, le ragioni culturali che stanno alla base della scelta di riconoscere scarsa o nulla rilevanza alla volontà di colui che è titolare del bene protetto nella individuazione del contenuto dell’offesa, si

⁵ Corte cost., Ord. 24.10.2018 (dep. 16.11.2018) n.207 , Pres.Lattanzi, Rer.Modugno ; cfr. in tema CUPELLI , Il caso Cappato, l’incostituzionalità e la dignità nell’autodeterminazione alla morte , in www.penalecontemporaneo.it , 3.12.2018

⁶ MAGRO, Eutanasia e diritto penale, Giappichelli, 2001; DONINI, Il caso *Fabo/Cappato* fra diritto di non curarsi, diritto a trattamenti terminali e diritto di morire. L’opzione “non penalistica” della Corte costituzionale di fronte a una trilogia inevitabile, in www.penalecontemporaneo.it 2019; BARTOLI, Ragionevolezza e offensività nel sindacato di costituzionalità dell’aiuto al suicidio, in www.penalecontemporaneo.it, fasc.3, 2019.

rinvengono già agli albori del diritto penale, allorché si innesta un processo di graduale ma costante estromissione del ruolo della vittima dal fulcro degli interessi protetti. Il fenomeno rinvia al momento in cui il diritto penale comincia il suo percorso di «secolarizzazione», ovvero di ricerca delle proprie ragioni d'essere in giustificazioni di tipo razionale. All'accentuarsi di tale processo corrisponde un sempre maggiore grado di «astrazione» del fondamento di legittimazione del potere punitivo da concreti interessi del criterio di legittimazione del potere punitivo, in cui il concetto di danno o di offesa si «smaterializza», quasi che il pregiudizio subito dalla vittima, semplice «portatore» degli interessi protetti, sia solo un'occasione per attivare la potestà punitiva.

Ma il tema del declino (o meno) del principio di indisponibilità della vita umana non è un tema esclusivo del penalista. Anzi. E' incredibile come un simile tema tanto complesso concernente il diritto costituzionale, la bioetica e più in generale i principi cardine dell'ordinamento, sia rimesso alla valutazione di un giudice penale anziché trovarsi “sezionato ed approfondito” in ogni suo aspetto nelle commissioni legislative o per la bioetica: troppo spesso ci si rivolge al diritto penale per risolvere questioni che altri settori dell'ordinamento non sono in grado di affrontare.

Leggendo i provvedimenti che caratterizzano questa vicenda, difatti, emerge con tutta evidenza come il tema investa conoscenze assolutamente complesse, solo incidentalmente riferibili al diritto penale, e tale circostanza lascia sgomenti, anche poiché la questione di legittimità costituzionale sollevata prende le mosse da una isolata richiesta di archiviazione, peraltro disattesa. Se il G.I.P. avesse accolto tale richiesta di archiviazione, di questa vicenda così rilevante non vi sarebbe traccia.

Non è la prima volta che temi di così ampia portata siano devoluti, alla fine, al diritto penale (tra tutti, la tutela della famiglia di fatto⁷ riconosciuta nel diritto penale prima ancora che nella giurisprudenza civilistica).

Dunque, una questione così importante, per certi aspetti *dirimpente*, sollevata da un singolo giudice: forse, la rilevanza del tema avrebbe richiesto una disamina più approfondita, magari al di fuori di un'aula di giustizia.

Peraltro, come l'esperienza insegna, allorquando un procedimento viene raggiunto da richiesta di archiviazione, si può dire che il procedimento risulti “segnato”; se non interviene una *incerta* linea difensiva ovvero un giudice particolarmente accorto ad una richiesta di archiviazione segue quasi “per logica” un provvedimento di archiviazione: una strada, salvo eccezioni, delineata nei suoi termini essenziali posto che è lo stesso titolare dell'azione penale a non “credere” alla prospettazione accusatoria.

Il procedimento in esame, invero, nonostante risulti caratterizzato da una richiesta d'archiviazione particolarmente articolata, con dei passaggi motivazionali “toccanti”, concernenti temi sensibili,

⁷ COPPI, Maltrattamenti in famiglia, Perugia, 1979, 175 ss.

personali, carichi di emozione quali la sofferenza, la morte, una “fine” della vita oramai scritta , ha seguito una via diversa.

Ad una richiesta di archiviazione carica di sensibilità e di dolore, che si distingue per la sua compostezza, per il suo “volo assolutamente radente” (una impostazione assolutamente difficile rinvenire nella pratica giudiziaria), è seguita, invero, una decisione di imputazione coatta.

Ebbene dal confronto della richiesta di archiviazione con il provvedimento che disponeva la formulazione della imputazione - ma questo è solo un personale convincimento - nella prima richiesta si trova molta più *sostanza* penalistica.

Non si conosce ancora il provvedimento definitivo della Corte costituzionale (se ne intuisce comunque la portata), ma di certo nella richiesta di archiviazione suona e risuona la nozione di “sofferenza” quale ulteriore elemento da considerare e bilanciare nella scala dei valori di riferimento.

Di certo, il tema della legittima “difesa dalla sofferenza”, pur prospettato nella richiesta di archiviazione, viene completamente trascurato dal provvedimento di imputazione coatta. Come già accennato, non è solo il bene della vita ad entrare in gioco in questa vicenda, ma anche la sofferenza continua a cui era costretto l’interessato prima dell’estremo gesto, costretto a patire “ ricorrenti spasmi e contrazioni, produttivi di acute sofferenze, che non potevano essere completamente lenite farmacologicamente, se non mediante sedazione profonda”⁸ .

In tale contesto legittimi sono alcuni interrogativi; in particolare, sino a che punto è consentita una difesa dalla sofferenza? Sino a che punto può (o deve) tutelarsi il diritto a mantenere una vita dignitosa e sostenibile in termini di sopportazione del dolore?

Ebbene credo che il tema della sofferenza, menzionato nella richiesta di archiviazione e solo marginalmente affrontato, nonostante tutto, resti (anch’esso) un passaggio cruciale di questa vicenda.

Non è solo un problema di come si debba affrontare il dolore, ma anche se in ragione di tale dolore (“ uno stato di malattia irreversibile che produce gravi sofferenze”⁹) una condotta estrema possa ritenersi in qualche misura “giustificata”; infine, resta da chiedersi se una eventuale giustificazione possa valere anche nei confronti del terzo , ritenuto concorrente materiale nella sola fase esecutiva.

Prima ancora di soffermarsi sul quesito se la vita, ancora oggi, possa ritenersi un bene indisponibile, occorre chiedersi se la condotta tesa ad evitare un dolore insopportabile possa considerarsi in qualche misura giustificata. La tematica così si sposterebbe definitivamente da un astratto piano teorico a quello pratico, ma sensibile alle esigenze del diritto vivente e alle profonde trasformazioni, ambientali, tecnologiche e di pensiero, in cui oggi l’essere umano si sviluppa e muore.

⁸ C.Cost. ord. 23.10.2018 p.2

⁹ C.Cost. ord. 23.10.2018 p.3

3. L'agevolazione e l'aiuto al di fuori dello schema concorsuale: spunti interpretativi.

Vi è un secondo profilo di interesse giuridico in tale vicenda, senza bisogno di scomodare i valori della Costituzione, e che probabilmente avrebbe risolto in modo pratico e "saggio" (forse anche empatico) il giudizio penale intrapreso.

Si tratta di un tema molto più semplice, quasi elementare: dal momento in cui l'imputato accompagna con il veicolo l'interessato all'estero, a quando iniziano le prove di verifica della somministrazione della sostanza letale e poi si arriva all'evento morte, trascorrono due giorni, due interminabili (sicuramente per il paziente e per i cari) giorni.

Ebbene un primo quesito da porsi è se tale accadimento complessivo debba considerarsi una condotta unica, unitaria sia pure frazionata (che inizia a Milano e termina con l'evento morte all'estero) ovvero, come si ritiene, se ci si trovi al cospetto di una pluralità di condotte, l'ultima delle quali, indipendente, verificatasi in uno stato estero, soggetta a normativa diversa.

Ed ancora, questi due giorni (dall'arrivo nella struttura estera al verificarsi dell'evento morte) in assenza di alcuna condotta causalmente rilevante da parte dell'imputato, valgono ad interrompere ogni nesso eziologico tra ciò che è stato (l'accompagnamento) e ciò che è avvenuto successivamente (evento morte)? Ebbene, la richiesta di archiviazione del pubblico ministero, per ritornare al merito della vicenda, si sofferma su questo profilo, fornendo una interpretazione marcatamente *restrittiva* del termine "aiuto" contenuto nell'art. 580 c.p.; una interpretazione *restrittiva* che separa la condotta riconducibile alla guida del mezzo sino in Svizzera, dall'evento morte.

Si tratta di condotte intervallate da due giorni di silenzio, di dolore, della "vittima" nella struttura.

Di seguito all'arrivo all'estero, difatti, fatta eccezione per una mera partecipazione passiva alle prove di assunzione della sostanza letale, nulla di più vi è stato a carico dell'imputato.

Ma non solo, nel provvedimento che ordina la formulazione della imputazione viene anche richiamato l'unico precedente in materia - menzionato anche dalla Corte Costituzionale - che fornisce però un'interpretazione *estensiva* alla nozione di "aiuto".

Ed è proprio seguendo tale indirizzo interpretativo *estensivo*, non soffermandosi cautamente sul nesso eziologico, che il G.I.P. disattende la richiesta di archiviazione della Procura della Repubblica.

Concludo questo breve intervento con la seguente considerazione: anziché scomodare il Giudice delle leggi, forse tale questione poteva risolversi all'interno della ordinaria interpretazione della norma penale anche poiché l'unico precedente in materia era a sezione semplice 10, con inoperatività del principio di vincolatività relativa da poco introdotto ex art.618 c.p.p..

10 Per un orientamento estensivo, cfr. Cass. Sez.I, 6.2.1998 n.3147.

E' difficile, invero, accettare la soluzione *estensiva* prospettata dal G.I.P. in aperto contrasto con la prospettazione *restrittiva* avanzata dal pubblico ministero.

Per chi frequenta quotidianamente le aule di giustizia, è evidente come in questi ultimi tempi l'interpretazione *estensiva*, *giuscreativa*, detti le regole (ad esempio in tema di concorso esterno, di vendita della funzione ex art. 319 c.p., di nuove e piccole mafie ecc.).

Anche in questo caso l'interpretazione *estensiva* viene utilizzata per ampliare le maglie della responsabilità penale.

E così da un provvedimento di imputazione coatta si è giunti alla Corte costituzionale¹¹ ; ma non solo; senza troppo coraggio, la Corte rimette la questione al legislatore, come se in un anno si potesse risolvere un tema così complesso. Ciò può apparire come un tentativo di prendere tempo o giustificare una prossima decisione dagli effetti assai rilevanti.

La questione sottoposta alla Corte costituzionale, in definitiva, si poggia su una interpretazione *estensiva* della nozione di “aiuto” ex art.580 c.p. a conferma di quella più generale tendenza della giurisprudenza ad interpretare in modo *aperto* le disposizioni penali anche su temi sensibili; ciò nonostante la Procura si assesti, questa volta *eccezionalmente*, su una posizione *restrittiva* (“ la scelta interpretativa adottata appare più rigorosa in ordine alla valutazione di sussistenza del nesso causale”)¹².

Il G.I.P. del Tribunale di Milano, invero, nel concludere per l'imputazione coatta, aderisce ad una impostazione *estensiva*, sino a sostenere che “l'adozione di una interpretazione così restrittiva finirebbe non solo per tradire la lettera stessa della norma, bensì per collidere anche con la teoria della causalità”¹³.

Quasi a sostenere, contrariamente a ciò che accade quotidianamente: l'interpretazione è talmente restrittiva che viola la *semantica*.

Curioso che la lettera della legge venga ritenuta *tradita* in presenza di una interpretazione *restrittiva* ed assai di rado in presenza di una interpretazione *estensiva* se non addirittura *giuscreativa*¹⁴.

Anche questo oscillare tra indirizzi restrittivi e estensivi a seconda “della concezione del mondo” del giudice *stupisce* ; ciò peraltro non è solo un profilo di *prevedibilità* della norma penale, ma anche di riconoscibilità, di *tipicità*.

¹¹ MASSARO, Il caso Cappato di fronte al giudice delle leggi : illegittimità costituzionale dell'aiuto al suicidio ? in www.dirittopenalecontemporaneo.it 2018, 23 ss.

¹² Richiesta di archiviazione Procura della Repubblica di Milano 2.5.2017.

¹³ Ord. 10.7.2017 G.I.P. Tribunale di Milano in diritto penale contemporaneo 18.7.2017 con nota di Bernardoni; ordinanza 14.2.2018 Corte di Assise di Milano in www.penalecontemporaneo.it con nota di Forconi, la Corte d'Assise di Milano nel caso Cappato : sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art.580 c.p. ; ord. 23.10.2018 Corte costituzionale in www.dirittopenalecontemporaneo.it 25.10.2018 comunicato stampa della Corte Costituzionale.

¹⁴ RAMPIONI, *Del c.d. concorso esterno. Storia esemplare di un tradimento della legalità*, Torino, 2018.

Ma quale è il significato semantico del termine aiuto o agevolazione? Il legislatore allude al fenomeno concorsuale e alle sue regole, cui siamo rigorosamente vincolati, o ne prescinde? siamo proprio così certi di dover essere obbligati ad un uso stringente della teoria della causalità?

L'agevolazione (nel titolo dell'art. 580 c.p. richiamata con l'espressione aiuto) allude all'attività materiale con la quale si procurano alla vittima i mezzi necessari a rendere il suicidio possibile, o comunque apprezzabilmente più agevole, o alla condotta con cui si rimuovono ostacoli o difficoltà.

Una interpretazione restrittiva del termine "aiuto" non avrebbe di certo provocato scalpore. Peraltro, non è in assoluto esclusa la soluzione che affida, nell'ambito dell'art. 580 c.p., una definizione del concetto di aiuto o agevolazione, autonoma e differenziata, anche restrittivamente, rispetto l'uso della medesima espressione nell'ambito di altre fattispecie incriminatrici, in considerazione del fatto che, come la dottrina ha spesso evidenziato, la norma che incrimina l'istigazione e aiuto al suicidio presenta una propria specificità e autonomia strutturale che non ricalca affatto la struttura delle forme concorsuali. Si assume infatti che il suicidio, nell'ambito della fattispecie in parola, non costituisce un reato (un fatto illecito), ma un evento naturalistico.

La norma, infatti, si connota in maniera del tutto peculiare, poiché il legislatore, pur utilizzando la tecnica di tipizzazione espressa di condotte proprie delle fattispecie concorsuali, tuttavia ne prescinde, disancorando le fattispecie dalla realizzazione in comune di un reato. Rispetto alla disciplina del concorso di persone, che recepisce un modello di tipizzazione unitario, le differenze attengono non solo alla descrizione espressa della tipologia delle condotte di partecipazione, ma soprattutto per due fattori: la punibilità è riservata solo ai compartecipi che assumono un ruolo secondario, essendo non punibile uno dei partecipi, l'autore principale; le condotte incriminate non accedono ad un fatto previsto dalla legge come reato.

In particolare, l'art. 580 c.p. presenta l'anomalia di essere strutturato solo fattualmente come un'ipotesi di concorso di persone nel reato, in quanto, anche se l'autore svolge una effettiva funzione contributiva fornendo un apporto contenutistico e causale alla vicenda, manca l'aspetto della realizzazione in comune o frammentata di un fatto che si identifica con un modello legale descritto dal legislatore. Al contrario, la liceità penale del suicidio costituisce una chiave di lettura della norma irrinunciabile, se non a costo di travolgere quanto meno i principi di frammentarietà e tipicità. Pertanto, per evitare questo paradosso, si è soliti optare per una soluzione che costruisce il fatto di reato come una condotta autonoma (e quindi non accessoria rispetto a quella principale del suicida o del tentato suicida), che prescinde totalmente dalla questione relativa alla qualificazione giuridica (in termini di liceità/illiceità) dell'azione del suicida. Propendendo per la ricostruzione della norma come ipotesi di fattispecie autonoma, la morte auto-procurata non è un fatto di reato, ma un semplice

elemento del fatto, un evento naturalistico complesso, rappresentato da un fatto umano; semmai può essere inteso come un fatto illecito, in determinati casi intriso di disvalore, ma non certo reato.

Se così è, ben si potrebbe formulare una interpretazione delle condotte tipizzate, che solo apparentemente riecheggiano i requisiti propri delle condotte morali o materiali di partecipazione plurisoggettiva al reato, in modo più restrittivo o ampio, se non del tutto autonomo sotto il profilo definitorio, rispetto la comune problematica delle condotte concorsuali, sulla falsariga di quanto è avvenuto nell'evoluzione giurisprudenziale del concetto di "induzione".

4. Considerazioni conclusive.

Alla fine, una domanda viene naturale: quanto si chiede al diritto penale?

Lascia perplessi, in definitiva, la scelta della Corte costituzionale, nel trattare la norma *ex art. 580 c.p.* concernente un tema assai più ristretto (limitato alla condotta istigatrice o partecipativa al suicidio), di rimettere la questione al legislatore affinché risolva normativamente la questione (questione, come già sostenuto, che investe solo marginalmente il diritto penale).

Qualunque la soluzione sarà adottata dalla Corte Costituzionale, ritengo che la Corte d' Assise alla fine dovrà riprendere in mano questa vicenda.

Senza spingersi oltre, sino ad affrontare il tema della esistenza o meno di un diritto a morire in determinate condizioni¹⁵, forse tale questione sarebbe potuta rimanere, sin dall'inizio, nell'alveo della interpretazione penale rimettendo la soluzione a quel diritto *vivente* che rispecchia, ma non sempre, il diritto vigente 16.

¹⁵ Sulla proclamazione di un assurdo Right to die, cfr. a cura di RONCO, *Il diritto di essere uccisi : verso la morte del diritto*, 2019, Giappichelli, parte II, n.4.

¹⁶ MANNA-GUERCIA, L'autoresponsabilità quale argine costituzionale a peculiari forme di paternalismo penale: i casi Cappato e Tarantini, in *Dal diritto vivente al diritto vigente*, a cura di MANNA, Roma, 2018, 58 ss.